



**Autorità per l'energia
elettrica e il gas**



**Autorità Garante
della Concorrenza
e del Mercato**

**PROTOCOLLO QUADRO DI INTESA
TRA L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM)

Premesso che:

- ai sensi delle rispettive proprie leggi istitutive, l'AEEG è preposta alla promozione della concorrenza e dell'efficienza attraverso la regolazione dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici e l'AGCM alla tutela della concorrenza e del mercato;
- l'AEEG e l'AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, in ciò perseguendo interessi convergenti, ossia lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela degli interessi dei consumatori;
- la suddetta convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza delle rispettive funzioni, la necessità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
- tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, che trova riscontro, per l'AEEG, nell'articolo 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995 n. 481, secondo cui *"le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni"*, e, per l'AGCM, nell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo cui *"l'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e*



**Autorità per l'energia
elettrica e il gas**



**Autorità Garante
della Concorrenza
e del Mercato**

con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni”;

- tale cooperazione rende necessario condividere le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e nei limiti dei rispettivi ordinamenti;

Visto:

- l'articolo 46 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, il quale prevede che:
*“1. Nell'osservanza delle rispettive competenze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro e si prestano reciproca assistenza, anche al fine di assicurare la più efficace regolazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale in funzione della loro competitività e della tutela degli utenti.
2. I rapporti tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sono informati al principio della leale cooperazione e si svolgono, in particolare, mediante istruttorie congiunte, segnalazioni e scambi di informazioni. Nello svolgimento di tali rapporti di reciproca collaborazione, non è opponibile il segreto d'ufficio.
3. Al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato stipulano tra loro appositi protocolli d'intesa”;*
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Tutto ciò premesso, l'AEEG e l'AGCM concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.



**Autorità per l'energia
elettrica e il gas**



**Autorità Garante
della Concorrenza
e del Mercato**

Articolo 1

Attività di cooperazione

1. L'AEEG e l'AGCM cooperano nelle seguenti forme:
 - a) coordinamento degli interventi istituzionali su settori di comune interesse;
 - b) segnalazioni dell'AEEG all'AGCM di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'AEEG medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, della legge n. 287/90, delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, del D.lgs. n. 206/2005 e del D.lgs. n. 145/07;
 - c) segnalazioni dell'AGCM all'AEEG di casi in cui, nell'ambito di procedimenti di competenza dell'AGCM medesima, emergano ipotesi di eventuali violazioni, da parte degli operatori, delle disposizioni contenute nel c.d. "Terzo Pacchetto Energia" (Regolamenti n. 713/2009, 714/2009 e 715/2009; Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE), nonché della legislazione nazionale e dei provvedimenti di regolazione relativi ai settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici;
 - d) reciproco scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
 - e) collaborazione reciproca nell'ambito di indagini conoscitive su materie di comune interesse;
 - f) collaborazione reciproca per l'invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di comune interesse;
 - g) iniziative congiunte in materia di *enforcement*, vigilanza e controllo dei mercati;
 - h) collaborazione scientifica, formazione e scambio di personale;
 - i) collaborazione reciproca nelle iniziative internazionali;



*Autorità per l'energia
elettrica e il gas*



**Autorità Garante
della Concorrenza
e del Mercato**

- j) collaborazione reciproca nelle iniziative a tutela del consumatore.
2. In particolare, l'AEEG e l'AGCM cooperano nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali attraverso i seguenti strumenti:
- a) costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire ad una interpretazione condivisa in ordine ai rispettivi ambiti di competenza in materia di tutela del consumatore;
 - b) scambio reciproco, con modalità concordate, di documenti, dati e informazioni utili allo svolgimento delle rispettive funzioni;
 - c) svolgimento di incontri periodici e di riunioni tra gli Uffici;
 - d) consultazione su iniziative, procedimentali e non, di comune interesse;
 - e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, utile al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Articolo 2

Attività informative reciproche

L'AEEG e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti, sia in materia di concorrenza che in materia di pratiche commerciali scorrette, con particolare riguardo alle procedure per l'accettazione degli impegni nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.



*Autorità per l'energia
elettrica e il gas*



**Autorità Garante
della Concorrenza
e del Mercato**

Articolo 3

Ispezioni congiunte

L'AEEG e l'AGCM possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte su fattispecie di comune interesse, eventualmente anche avvalendosi della Guardia di Finanza.

Articolo 4

Collaborazione scientifica, formazione del personale, scambi di personale

1. L'AEEG e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) organizzazione di convegni, seminari, gruppi di studio e concertazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
 - b) creazione di osservatori sulla regolazione e la concorrenza nei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici;
 - c) organizzazione di iniziative di formazione o *stages* per il personale.
2. L'AEEG e l'AGCM favoriscono lo scambio reciproco del proprio personale nei limiti e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 5

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'Autorità presso la quale è avvenuta l'acquisizione.



*Autorità per l'energia
elettrica e il gas*



**Autorità Garante
della Concorrenza
e del Mercato**

Articolo 6

Protocolli di intesa su specifiche attività

L'AEEG e l'AGCM, con successivi protocolli di intesa, possono definire le modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività, eventualmente anche con riferimento a singole tipologie procedimentali.

Articolo 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato nei siti *internet* dell'AEEG e dell'AGCM secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

Il Presidente dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas
Guido Bortoni

Roma, 13 SET 2012

Il Presidente dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato
Giovanni Pitruzzella